

**CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI**

**CIRCOSCRIZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
COLLEGI PROVINCIALI DI: GORIZIA - PORDENONE - TRIESTE - UDINE**

**ELEZIONE DELEGATI CASSA
2017 – 2021**

NORME CHE REGOLANO LE ELEZIONI

AVVISO AGLI ELETTORI DEL COLLEGIO DI UDINE

A norma dell'art. 10, 5° comma, dello Statuto della Cassa le assemblee per le elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa sono indette, presso la sede di ciascun Collegio, nei giorni

Martedì 28 FEBBRAIO 2017 - dalle ore 09.00 alle 18.30

Mercoledì 01 MARZO 2017 - dalle ore 09.00 alle 18.30

Giovedì 02 MARZO 2017 - dalle ore 09.00 alle 12.00

HANNO DIRITTO AL VOTO:

- **GLI ISCRITTI ALLA CASSA** (COMPRESI I PRATICANTI) FINO ALLA DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO (ore 9,00 DEL 28 FEBBRAIO 2017);
- **NONCHE' I PENSIONATI DIRETTI** (DI VECCHIAIA, ANZIANITA', INABILITA' ED INVALIDITA') DELLA CASSA, RISULTANTI ALLA PREDETTA DATA, ANCHE SE NON PIU' ISCRITTI ALL'ALBO, PURCHE' RESIDENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COLLEGIO IN CUI VOTANO;

N O N HANNO DIRITTO AL VOTO:

- **GLI ISCRITTI AL SOLO ALBO** E NON ALLA CASSA;
- **ED I BENEFICIARI DI PENSIONE DI REVERSIBILITA' O INDIRECTA** (SUPERSTITI).

- Gli elettori **PRIMA** di esprimere il voto dovranno confermare di trovarsi nella condizione giuridica richiesta per esprimere il voto stesso, ponendo la propria firma nell'apposito rigo nell'**ELENCO "A"** o in quello "**B"** degli aventi diritto al voto.
- I reclami e le eventuali proteste presentati nel corso delle votazioni, dovranno essere risolti, seduta stante, dal Presidente del seggio, uditi gli scrutatori e riportati in succinto nel verbale delle operazioni elettorali.
- All'orario di chiusura delle votazioni, saranno ammessi al voto soltanto gli elettori presenti nella sede del Collegio.
- **Per ciascuna scheda votata verranno considerati validi i primi nominativi riportati fino ad un MASSIMO di 4** pari al numero dei delegati spettanti alla nostra Regione.
I nominativi eccedenti il numero spettante alla circoscrizione regionale non saranno ritenuti validi.
In caso di omonimia a fianco del nominativo votato l'elettore dovrà riportare, a pena di nullità del nominativo stesso, la data di nascita o il Collegio di appartenenza (nel caso che gli omonimi appartengano a Collegi diversi).
Sono invece validi i voti attribuiti in schede che contengono un numero di preferenze inferiore al numero dei delegati spettanti alla Circoscrizione Regionale.
 - a) si devono eleggere un numero di delegati pari a quello spettante alla nostra circoscrizione **regionale (quattro delegati)** e comunque non inferiore al numero dei Collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa;
 - b) si deve garantire la rappresentanza a ciascuno dei quattro Collegi della Regione di almeno un eletto;
 - c) **gli elettori di ciascun Collegio potranno votare anche per gli iscritti agli altri Collegi della stessa Circoscrizione Regionale.**

Al fine di dare a tutti gli elettori la possibilità di votare anche per nominativi di iscritti alla Cassa appartenenti agli altri Collegi della stessa circoscrizione regionale, nel seggio elettorale sono a disposizione gli elenchi degli iscritti alla Cassa dei quattro Collegi della Regione.

Possono essere eletti Delegati alla Cassa coloro che possiedono i seguenti tre requisiti (A+B+C):

"A" - Coloro che possiedono i requisiti di **ONORABILITA'** e **PROFESSIONALITA'**.

Sono considerati requisiti di **ONORABILITA'** (art. 11, comma 2, dello Statuto):

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, per delitti contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, nn. 4 e 5, della legge n. 236/1990 il requisito della **PROFESSIONALITA'** è assolto se sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, comma 8, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza per ogni anno del quinquennio precedenti all'elezione:

- a) - 2012 volume d'affari non inferiore ad € 8.350,00
- b) - 2013 volume d'affari non inferiore ad € 8.600,00
- c) - 2014 volume d'affari non inferiore ad € 8.850,00
- d) - 2015 volume d'affari non inferiore ad € 8.950,00
- e) - 2016 volume d'affari non inferiore ad € 8.950,00

"B" - Ai sensi dell'art. 6, primo comma, del "Regolamento di attuazione delle norme statutarie della Cassa", coloro che **NON ABBIANO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NE' FRUISCANO DI TRATTAMENTO A CARICO DELLA CASSA;**

"C" - Coloro che siano iscritti ad uno dei Collegi della Regione che dovranno rappresentare.